

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ulteriori misure restrittive crisi Russia-Ucraina

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le istituzioni europee, con un pacchetto di regolamenti adottati in considerazione dell'evolversi della **crisi tra Russia e Ucraina**, hanno introdotto ed aggiornato, tra le altre, alcune **misure restrittive riguardanti** l'importazione e l'esportazione di **merci considerate a rischio**.

Per tali limitazioni sono state previste, altresì, alcune **circostanze derogatorie** per le quali sono disposti, a seconda dei casi, specifici obblighi informativi/autorizzativi, a cui devono conformarsi gli operatori economici, nonché gli adempimenti di controllo da realizzarsi a cura dell'Autorità doganale.

Con **l'ottavo pacchetto di sanzioni** sono state adottate **nuove misure restrittive**. Con il [Regolamento UE n. 2022/1904 del 06.10.2022](#), sono stati **ampliati i termini restrittivi** previsti dall'originario Regolamento UE n. 833/2014 del 31.07.2014 introdotto a seguito dell'annessione della Crimea alla Russia.

Con [avviso del 14.10.2022](#), l'Agenzia delle dogane e monopoli commenta le ultime misure introdotte, suddividendo tra:

- divieti (e rispettive deroghe) all'**esportazione di**:
 - armi da fuoco,
 - beni e tecnologie per l'aviazione, l'industria spaziale,
 - beni per il rafforzamento delle capacità industriali russe;
- divieti (e rispettive deroghe) all'**importazione**:
 - prodotti siderurgici,
 - beni che generano introiti significativi per la Russia.

Nei precedenti "pacchetti sanzionatori" era stato introdotto dall'articolo 3*decies*, par.1 Regolamento UE n. 833/2014, il **divieto di acquistare, importare o trasferire nell'Unione**,

direttamente o indirettamente, se sono **originari** della Russia o sono esportati dalla Russia, i beni elencati nell'allegato XXI che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Per il concetto di beni originari si fa riferimento **all'origine non preferenziale** delle merci.

In base, all'[**articolo 60 Regolamento UE n. 952/2013**](#) le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno **subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata**, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Sul **lato attivo**, l'[**articolo 3duodecies**](#), par. 1, Regolamento Ue n. 833/2014 stabilisce il **divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente**, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, i beni atti a **contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali** russe, elencati nell'allegato XXIII (sostituito con l'ultimo aggiornamento).

È vietato:

a) prestare, **direttamente o indirettamente**, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie del par. 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

In seguito alle ultime modifiche di cui al Regolamento Ue n. 2022/1904, il **divieto di esportazione non si applica**:

- per i beni che rientrano nei codici **NC 2701, 2702, 2703 e 2704** (la nomenclatura combinata 2701, corrisponde ad esempio, al carbon fossile) elencati nell'allegato XXIII, all'esecuzione, **fino all'8 gennaio 2023**, di **contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022** o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti;
- in caso di **autorizzazione da parte delle autorità competenti**, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XXIII, quando ciò è necessario per [**articolo 3 duodecies**](#), par. 5c Regolamento Ue n. 833/2014): o la

costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile; o per la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali; o la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo. Lo Stato membro interessato **informa gli altri Stati membri di ogni autorizzazione rilasciata**.

In deroga ai suddetti divieti, le imprese autorizzate possono effettuare l'operazione indicando, nell'apposito campo di testo della **dichiarazione doganale**, gli **specifici codici documento**.

Così, ad esempio, il codice Y852 fa riferimento alla mancata applicazione dei divieti di cui all'articolo 3 duodecies, p. 1 del Regolamento Ue n. 833/2014 per deroghe contrattuali (esenzioni contrattuali articolo 3 duodecies, comma 3bis) relative a beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe.